

# REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA PRESSO LA RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

(Adottato con Delibera d'Assemblea RPT n. 85 del 02/12/2015)

## Art. 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche, dei Gruppi di Lavoro e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività associative della RPT.

## Art. 2

### Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organismi elencati all'articolo all'Art. 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

## Art. 3

### Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;
  - b) intervento nella discussione;
  - c) scambio di documenti;
  - d) votazione.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

#### Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

#### Art. 5

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria, a tutti i componenti dell'organo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'Associazione, ovvero almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, di cui il componente l'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto).

#### Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) partecipazione, in prima convocazione, dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, partecipazione della metà degli Associati aventi diritto al voto; in entrambi i casi il numero dei partecipanti a distanza non potrà superare l'equivalente di 1/3 dei membri ai fini del raggiungimento del numero legale;
  - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dallo Statuto della RPT. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto

della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dallo Statuto, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

#### Art. 7

##### Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
  - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
  - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
  - g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
3. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.
4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Coordinatore e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, alle Segreterie dei Consigli nazionali degli Ordini e Collegi della RPT, ai Consiglieri RPT, ed agli Organi/Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

#### Art. 8

##### Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione dello stesso, da parte dell'Assemblea della RPT.